

COMUNE DI CASELLA

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI**

**E PER LA TENUTA DI UN
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

(Approvato dal Consiglio Comunale in data 24 maggio 2005 con atto n. 10 del 24 maggio 2005)

Fonti normative

Art.12 Legge 241/90

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Statuto Comune di Casella art. 9 - La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previa apposite convenzioni per conseguire le finalità di cui agli artt. 1 e 4 del presente Statuto.
2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
3. La Giunta valuterà i requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che disporrà con apposita delibera.

CAPO I - CONTRIBUTI

Art.1 - AMBITO D'INTERVENTO

Il Comune di Casella ai sensi dell'art.12 della legge 241/90, concede contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari nonché vantaggi economici nei seguenti ambiti:

- Contributi ad associazioni, gruppi, movimenti, comitati, società sportive, organizzazioni di volontariato così suddivisi:
 - a. contributi ordinari
 - b. contributi per iniziative patrocinate o sostenute dal comune
 - c. contributi straordinari
- Contributi ad enti ed organismi scolastici privati
- Contributi ad enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, assistenziali e sanitari
- Contributi di carattere individuale nell'ambito dell'erogazione dei servizi sociali del comune.
- Contributi ad Enti ecclesiastici.

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono disciplinati dagli articoli successivi.

Art. 2 - ASSOCIAZIONI LOCALI, GRUPPI, COMITATI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, MOVIMENTI

Il Comune sostiene le associazioni, i comitati, i gruppi che senza scopo di lucro operano nei settori: culturale, educativo, ricreativo, sportivo, della protezione civile, del volontariato sociale ed internazionale, disponendo la erogazione di provvidenze economiche in loro favore finalizzate alla realizzazione di progetti elaborati dagli stessi organismi in ambito comunale.

ART. 3 – NATURA DEI CONTRIBUTI

COMMA 1 – CONTRIBUTI ORDINARI

I contributi ORDINARI annuali costituiscono riconoscimento della attività svolta. I soggetti di cui all'art. 2 che intendano avvalersi di contributi finanziari ORDINARI da parte del comune debbono:

- a- Essere iscritte all'albo comunale delle associazioni di cui al successivo capo II;
- b- Presentare domanda entro il 31/12 di ogni anno per il successivo
- c- Dichiarare l'intenzione di presentare o meno richiesta di erogazione di contributi ad altri enti pubblici
- d- Allegare alla domanda il Programma delle attività dell'annualità per la quale si chiede l'erogazione del contributo comunale

La concessione dei contributi viene disposta con Deliberazione della Giunta Comunale entro 90 giorni dalla richiesta, a fronte dell'esito positivo dell'istruttoria curata dal

Responsabile del procedimento. Entro i successivi trenta giorni l'Ufficio Contabilità liquida il contributo concesso.

A fronte di concessione del contributo il beneficiario renderà in forma di relazione l'impiego del contributo entro centottanta giorni dalla liquidazione dello stesso.

I contributi, anche erogati, non potranno essere liquidati a favore di soggetti sui quali gravi una posizione debitoria nei confronti del Comune, fino alla data della documentazione dell'avvenuta estinzione della posizione debitoria medesima.

COMMA 2 – INIZIATIVE PATROCINATE O SOSTENUTE DAL COMUNE

Il Comune può patrocinare le manifestazioni e le iniziative che rivestono particolare rilievo ed importanza nel panorama associativo del Comune di Casella e può erogare agli enti organizzatori contributi specifici.

Il Comune sostiene altresì l'iniziativa di soggetti privati nell'approntamento e nella realizzazione di manifestazioni culturali, fieristiche, turistiche. Il privato deve presentare alla Giunta Comunale un progetto dettagliato e circostanziato dell'iniziativa che intende svolgere, con un minimo di novanta giorni di preavviso sulla data prevista per l'evento. La Giunta si riserva di deliberare l'impiego di mezzi, servizi e personale comunale, compreso il servizio di vigilanza, a sostegno dell'iniziativa. Se il privato opera senza scopo di lucro, il Comune si riserva di assegnare anche un contributo economico, a fronte della presentazione di un progetto analitico.

A fronte di concessione del contributo il beneficiario renderà in forma di relazione l'impiego del contributo entro centottanta giorni dalla liquidazione dello stesso.

Possono presentare domanda di accesso ai contributi economici anche associazioni non sedenti nel territorio ma operanti sullo stesso in occasione dell'organizzazione di eventi e manifestazioni ritenuti di particolare rilievo dal punto di vista turistico, culturale e sociale. Vale per detti soggetti la medesima procedura di allegazione documentale e di rendicontazione prevista per gli altri beneficiari.

COMMA 3 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

In caso di necessità o di eventi non programmabili e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il Comune può erogare alle associazioni contributi STRAORDINARI *una tantum* quando ricorrano le condizioni ed a sostegno della continuità della associazione richiedente. Le associazioni che intendano avvalersi di contributi finanziari STRAORDINARI da parte del comune debbono:

- a- Essere iscritte all'albo comunale delle associazioni di cui al capo II;
- b- Presentare tempestiva domanda di contributo STRAORDINARIO
- c- Dichiarare l'intenzione di presentare o meno richiesta di erogazione di contributi ad altri enti pubblici
- d- Allegare alla domanda la documentazione attestante il MOTIVO per il quale si chiede l'erogazione del contributo STRAORDINARIO.

Art.3 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI CONVENZIONATI

Il presente regolamento non si applica a riguardo di soggetti con i quali con atto consiliare il Comune abbia stipulato una convenzione nell'ambito della quale siano definiti i rapporti economici.

Art.4 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI NEL SETTORE SOCIALE

Nel settore dei servizi sociali, assistenziali e sanitari al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento dei servizi stessi nel territorio a beneficio del livello di qualità del servizio erogato agli utenti il Comune può erogare contributi annuali a sostegno delle attività degli enti ed organismi presenti sul territorio comunale.

Art.5 - CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

I contributi di carattere individuale erogati nell'ambito dei servizi sociali del comune sono disciplinati da apposito regolamento, al quale si rinvia per le specifiche disposizioni previste.

Art. 6 – CONTRIBUTI AD ENTI ECCLESIASTICI

Con deliberazioni della Giunta Comunale possono essere erogati sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ecclesiastici ai fini del sostegno ad attività occasionali, anche regolamentate dalla legge nazionale, anche senza iscrizione delle stesse all'Albo Comunale delle Associazioni. Le domande di contributo dovranno contenere una relazione dell'attività programmata da cui si evinca il rispetto delle finalità della stessa con gli scopi perseguiti dal richiedente. A fronte di concessione del contributo, da disporsi entro giorni sessanta dalla ricezione della domanda, previa istruttoria curata dal Responsabile del procedimento, il beneficiario renderà in forma di relazione l'impiego del contributo entro novanta giorni dalla liquidazione dello stesso.

CAPO II PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art.7 ISTITUZIONE DELL'ALBO

E' istituito l'albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 2 e che non hanno scopi di lucro.

L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambientale;
- b) attività culturali;
- c) attività ricreative e sportive;
- d) attività socio-sanitarie di volontariato;
- e) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
- f) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- g) economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale.

Art.8
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art.9
MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.
- d) l'iscrizione avviene con determinazione del responsabile del servizio segreteria, previa verifica dei necessari presupposti.

Le istruttorie sono affidate, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento Comunale per gli Uffici e i Servizi, dal responsabile dell'Area Amministrativa ad un responsabile unico del procedimento.

Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale di cui alla L.R. 15/92, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione anche attraverso sistemi telematici.

E' senz'altro iscritto d'Ufficio il Nucleo Comunale di Protezione Civile.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno.

L'Ufficio Servizi Culturali cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art.10
REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art.4 della legge 4 gennaio 1968,n.15 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse. Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi.

Art.11
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e l'avvio di eventuali procedure di revoca e/o recupero di contributi.

Art.12
PUBBLICITÀ

Il Comune di Casella cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

Il Comune di Casella cura altresì la pubblicazione semestrale, al termine di ciascun semestre solare, dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

CAPO II
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art.13
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo Statuto comunale.

Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi sovvenzioni e vantaggi economici di cui al presente Regolamento.

Art.14
CONVENZIONI

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di medio-lungo termine di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

L'Amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni, individuate dall'Assessorato ai Servizi alla Persona, sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle Associazioni al Comune.

La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in tre anni, ed è rinnovabile con atto espresso del Consiglio Comunale. Esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

Art. 15 OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità d'approvazione dello stesso da parte degli associati. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 16 - NORMA FINALE

Al presente regolamento verrà data adeguata pubblicizzazione per consentire a tutti gli interessati di presentare nei termini eventuali richieste di intervento.

L'Area Amministrativa, per quanto concerne le incombenze tecniche, e gli Assessorati allo Sport, ai Servizi alla Persona ed alla Cultura curano l'attuazione del presente regolamento.

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua esecutività.